



FEDERAZIONE
LAVORATORI PUBBLICI
E FUNZIONI PUBBLICHE

Segreteria Nazionale Settore Scuola

sito internet: www.flpscuola.org – email: scuola@flp.it; PEC:
scuola@flppec.it – tel. cell. 3283117669 - tel. 0881375150-

Ill.mo On.le Ministro dell'Istruzione e del Merito

Dott. Giuseppe Valditara

Ill.mo Capo di Gabinetto Ministro Istruzione e Merito

Dott. Giuseppe Recinto

Ill.mo Capo Dipartimento Risorse Umane, Finanz.rie e Strum.li

Dott. Jacopo Greco

Roma

OGGETTO: Incarichi di supplenze a docenti inclusi in GPS- Illegittima Nomina Riservisti privi di specializzazione su posti di sostegno-

In questi giorni si stanno svolgendo numerose riunioni da parte di rappresentanti di codesto Dicastero con le OO.SS. rappresentative del comparto scuola

Questa organizzazione sindacale, pur essendo rappresentativa nel comparto delle Funzioni Centrali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non lo è ancora per il comparto scuola, per cui non partecipa agli incontri di informativa e contrattazione per tale settore, pur vantando migliaia di iscritti fra il personale dirigente, docente edata, sia esso di ruolo che non di ruolo.

Ciò premesso, abbiamo accolto con favore le proposte di codesto Ministero in ordine alle modifiche che si intenderebbero apportare al Sistema Informativo e all'algoritmo che gestisce la complessa procedura relativa al conferimento delle supplenze al personale docente incluso in GAE e GPS (numerose sono state le problematiche e connessi contenziosi che si sono verificati in questi ultimi due anni di gestione informatizzata delle nomine)

Da quanto si è appreso dalle notizie di stampa e comunicati delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto scuola, sembrerebbe che, fra le tante situazioni controverse che si intenderebbero risolvere con le modifiche da apportare all'algoritmo, ve ne è sicuramente una che non è stata presa in considerazione, seppure abbia determinato nel corrente anno scolastico un "vulnus" ai diritti degli alunni con disabilità e ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno.

Vogliamo riferirci alle modalità di conferimento delle supplenze su posti di sostegno relativamente all'utilizzo delle cosiddette "graduatorie incrociate" per nomina su posti di sostegno docenti riservisti – ex legge 68/1999 privi però del titolo di specializzazione su posti di sostegno.

In sostanza, vogliamo sottolineare che l'algoritmo, pur di assicurare il grado di copertura delle aliquote spettanti ai riservisti ex legge 68, ha disposto la nomina di supplenza annuale, attingendo dalle graduatorie incrociate, a favore di docenti che, inclusi in GPS ed appartenenti alle categorie "protette", sono risultati privi del titolo di specializzazione sul sostegno, e questo nonostante fossero presenti in GPS docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione.



Siffatta scelta, operata evidentemente su base tecnica di predisposizione dall'algoritmo, non appare rispondente al dettato normativo previsto dalla legge 104, di cui appresso si dirà, né tanto meno a quanto previsto dalla O.M. 112/2022 e conseguente circolare ministeriale applicativa n.28597 del 29 luglio 2022, ove in maniera indiscutibile è stabilito che le nomine su posti di sostegno devono essere conferite prioritariamente a docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione, addirittura attingendo anche da eventuali "messa a disposizione".

I provvedimenti di nomina conferiti a docenti senza titolo di specializzazione, quindi, oltre che violare i più basilari principi di buon andamento ed imparzialità dell'operato della P.A., sono stati disposti, in aperta violazione delle norme di cui all'art.14 comma 6 della legge 104/1992, laddove è affermato in maniera chiara ed inequivocabile "l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di studio è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati"

Appare, allora, evidente che se nelle GPS risultano inclusi docenti in possesso di titolo di specializzazione, non è possibile procedere a nominare docenti senza titolo di studio specifico, per il solo fatto che gli stessi appartengono alle cosiddette "categorie protette ex legge 68/1999"

Pur volendo considerare che sono in gioco il diritto allo studio degli studenti con disabilità, che è ovviamente assicurato dalla figura del docente specializzato, e il diritto al collocamento mirato di chi detiene una condizione personale tutelata da una riserva di legge, come nel caso degli appartenenti alle categorie indicate nella più volte legge 68/99, non può esservi alcuna ombra di dubbio che il diritto allo studio dell'alunno disabile è prevalente rispetto al diritto dei riservisti cui sicuramente deve essere assicurato il diritto alla nomina purchè, però, siano in possesso di titolo idoneo di studio e/o di specializzazione.

Sulla questione, fra l'altro, dobbiamo segnalare comportamenti difformi da parte degli uffici scolastici territoriali, atteso che molti si sono astenuti, pur prendendo atto della anomalia, da apportare rettifiche in autotutela alle nomine conferite, ed altri, vedi Ust di Benevento, ha invece rettificato le nomine predisposte dal Sistema Informativo di codesto Ministero revocando le nomine a soggetti privi del titolo di specializzazione (seppur riservisti), nella considerazione, appunto, dell'assenza in graduatoria GPS di docenti in possesso del titolo specifico per l'insegnamento agli alunni con disabilità.

Da ultimo, ma certamente importante, è da evidenziare come del tutto erronea si appalesa la giustificazione addotta da taluni uffici territoriali che si sono rifatti alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite n.4110 del 22.2.2007, laddove si è affermato che, a prescindere dalle "fasce di appartenenza" dei docenti nelle graduatorie provinciali, deve essere assicurata la nomina agli appartenenti alle categorie "protette ex legge 68/1999" anche se gli stessi si trovano collocati in fasce di inserimento successive. In ciò, evidentemente, dimenticando che, nel caso della problematica che qui si prospetta, non trattasi di collocamento in una fascia successiva, ma della mancanza del titolo specifico di accesso su posto di sostegno (leggasi titolo di specializzazione) e di violazione del dettato di cui alla legge 104/1992 di cui sopra si è già detto.



Nella speranza di aver illustrato compiutamente la situazione che si è venuta a determinare nel corrente anno scolastico, procurando grave danno sia agli studenti con disabilità che ai docenti in possesso di titolo di specializzazione, si auspica un attento esame della problematica al fine di apportare per il prossimo anno scolastico le dovute rettifiche all'algoritmo predisposto per la gestione del conferimento delle supplenze.

Ringraziando, quindi, per l'attenzione che si vorrà riservare alla presente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

IL RESPONSABILE POLITICHE PER L'ISTRUZIONE

Giuseppe De Sabato

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Carmelo Cerenza

